

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO PER PROCEDIMENTO VIA

Classificazione PT.01.17.16/1749.1

OGGETTO: Art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della LR. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma senza modifiche per l'impianto esistente di potabilizzazione denominato "Prombialla" e per le relative opere di presa, sito nel Comune di Pistoia. Valutazione documentazione integrativa.
Proponente: Publiacqua spa

PREMESSA PROCEDIMENTALE

Questo contributo viene prodotto nell'ambito di quanto indicato al rigo 118-a della Carta dei Servizi ARPAT di cui alla Del. C.R.T. n° 9 del 30.01.2013 .

ELEMENTI DOCUMENTALI CONSIDERATI NELL'OCCASIONE

Documentazione scaricata da sito web Regione Toscana a seguito di richiesta di integrazioni e di contributi di competenza pervenuta con nota della Regione Toscana ns. prot. 36024 del 30.04.2025

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questo contributo viene rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 e 43 della L.R.T. 10/2010

CONTRIBUTO

Con nota ns. prot. 11900 del 12.02.2025, avevamo trasmesso il nostro parere sulla documentazione trasmessa, che richiedeva una serie di informazioni aggiuntive necessarie per la valutazione di nostra competenza.

In particolare si richiedeva di :

- definire dove sia posizionata la stazione "PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla – 02005" e comunque stabilire una stazione a monte delle opere di presa ed una a valle;
- proporre un piano di monitoraggio nelle stazioni sopra riportate mediante la metodica del NISECI;
- almeno valutare l'opportunità di ricostituire la continuità ecologica longitudinale del torrente Ombrone nell'area in esame, mediante la costruzione di scale di risalita per i pesci.

VALUTAZIONI SPECIFICHE SU DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Ambiente idrico superficiale

Nell'allegato 4 della documentazione integrativa fornita, il Proponente affronta le questioni portate all'attenzione da questa Agenzia nel precedente contributo istruttorio. Premesso che

per la tipologia di opere in valutazione si ritiene che la metodica NISECI sia la più appropriata, rispondendo ad una delle richieste di integrazioni di ARPAT il Proponente riporta un'approfondita analisi dei dati chimici ed ecologici della stazione MAS 128 monitorata da questa Agenzia che, si concorda, è da prendere a riferimento come punto a monte delle opere sottoposte a verifica di VIA. Non viene, invece, fornita alcuna caratterizzazione del torrente Ombrone Pistoiese a valle delle opere di presa.

Riguardo alla fauna ittica, la stazione MAS 128 si trova nell'area zoogeografica-ecologica dei Ciprinidi litofili dell'Italia Peninsulare versante tirrenico, ma probabilmente prossima alla zona di transizione verso la zona ittica a Salmonidi; per tale motivo sarebbe da attendersi in tale tratto il ritrovamento di specie appartenenti ad ambedue le aree zoogeografiche-ecologiche. Proprio la totale assenza di molte delle specie attese (trota, rovello, vairone, barbo, etc.) e la destrutturazione delle due popolazioni presenti (ghiozzo di ruscello e scazzone) rappresenta un campanello di allarme che andrebbe approfondito nello studio.

Alla richiesta di ARPAT di "proporre un piano di monitoraggio nelle stazioni sopra riportate mediante la metodica del NISECI" il Proponente risponde di ritenere "che tale compito spetti istituzionalmente alla Regione, la quale si avvale per la parte di pianificazione, programmazione ed esecuzione delle competenze di ARPAT". Per quanto riguarda il monitoraggio ai sensi della Direttiva Acque (Dir 2000/60/CE) si concorda con il Proponente che sia compito di ARPAT svolgere il monitoraggio, ma trattandosi il presente procedimento una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della LR. 10/2010) spetta al Proponente fornire le informazioni richieste dai vari enti competenti, anche avvalendosi di consulenti esterni; tutto ciò per ottenere elementi conoscitivi utili agli enti per valutare i possibili impatti ambientali legati alla presenza delle opere di presa e alla modalità di esercizio delle stesse.

A proposito della richiesta di questa Agenzia di valutare l'eventuale realizzazione di scale di risalita per pesci, il Proponente afferma che *"non sono presenti, nel tratto fluviale di interesse, specie autoctone che potrebbero beneficiarne"* e *"che quelle eventualmente rinvenute sono alloctone e impropriamente immesse nel reticolo idrico"*, giudicando, pertanto, non opportuno la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua e ritenendo addirittura che *"la loro realizzazione potrebbe indurre effetti negativi sulla popolazione effettivamente riscontrata"*. Si ricorda che per le aree zoogeografiche-ecologiche in questione (Ciprinidi litofili ma di transizione verso l'area a Salmonidi) risulterebbero attese o presenti sia quelle rinvenute nel campionamento NISECI di ARPAT che altre specie ittiche. Anche lo scazzone (*Cottus gobio*) è, infatti, una specie attesa nell'area ecologica a Salmonidi della Regione italico-peninsulare versante tirrenico, a differenza di quanto affermato dal Proponente.

Si ricorda, inoltre, che sia il ghiozzo di ruscello (*Padogobius nigricans*) che lo scazzone sono citati nell'elenco della Direttiva 92/42/CEE come specie animali di interesse comunitario e che, secondo vari testi in letteratura, tali specie sono danneggiate dall'artificializzazione dell'alveo e dagli eccessivi prelievi idrici. Si rammenta, a proposito, quanto scritto, invece, dal Proponente a pag. 21 dell'Allegato 4 a proposito del monitoraggio NISECI di ARPAT: *"le motivazioni che sottendono alla definizione dello stato ecologico scadente determinato dall'applicazione dell'indice NISECI sono molteplici e non strettamente riconducibili alla presenza dell'impianto con le sue opere di presa né, tantomeno alle modalità di esercizio applicate"*.

Si ricorda, infine, anche quanto citato dallo stesso Proponente quando riporta un commento ritrovato in un report ARPAT dove si constata che *"l'Indice NISECI rischia di sottovalutare situazioni di pregio che sono sicuramente presenti ma che non vengono affatto valorizzate"*.

dal metodo”, ovvero, sebbene i risultati del NISECI non lo manifestino, il tratto monitorato potrebbe avere potenzialità ambientali notevoli anche per la fauna ittica. Per ulteriori argomentazioni a proposito della qualità dell’ambiente idrico si veda anche il precedente contributo istruttorio prodotto da questa Agenzia

CONCLUSIONI

Si riassumono le considerazioni che scaturiscono dall’analisi fatta da questa Agenzia sulle integrazioni fornite dal Proponente:

- non è stata fornita alcuna caratterizzazione dell’ambiente idrico a valle delle opere di presa;
- nella stazione MAS 128 monitorata da ARPAT con la metodica NISECI sono stati rinvenuti popolamenti destrutturati di ghiozzo di ruscello e scazzone, mentre non è presente nessun’altra specie che, in base all’area zoogeografica-ecologica, ci si aspetterebbe di trovare;
- non è stato proposto nessun piano di monitoraggio per valutare lo stato di qualità biologico dell’ambiente idrico a monte e a valle delle opere (raccomandata la metodica NISECI), perché non ritenuto di competenza del Proponente;
- il Proponente ritiene non opportuna la costruzione di scale di risalita per pesci, sostenendo tale affermazione con argomentazioni non condivisibili sulla base delle potenzialità zoogeografico-ecologiche del tratto in esame;
- le conclusioni del Proponente riguardo all’indice NISECI “scadente” del MAS 128 sono contraddette dalla letteratura specifica;
- il tratto presso le varie opere di presa potrebbe avere potenzialità ambientali superiori rispetto a quanto manifestato dal NISECI.

Alla luce delle carenze segnalate non si può effettuare una valutazione corretta degli impatti ambientali legati alla presenza delle opere e alla modalità di esercizio delle stesse.

Pistoia 19.05.2025

Il Responsabile del Dipartimento di Pistoia
Alessio Vannucchi¹

¹Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 39/1993